



DECRETO LEGGE N. 34/2020

Articolo 103 **(Emersione di rapporti di lavoro)**

NOTA DI LETTURA

Cosa prevede la norma?

La norma si prefigge un duplice obiettivo.

a) favorire rapporti di lavoro regolari attraverso:

- un percorso di **emersione, e successiva regolarizzazione, di rapporti di lavoro irregolari**, che si attiverà su istanza del datore di lavoro, rivolto tanto ai cittadini italiani quanto ai cittadini stranieri: è dunque, innanzitutto, un provvedimento di contrasto al lavoro nero.
- un percorso per la **conclusione di un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio**, che si attiverà su istanza del datore di lavoro;
- un percorso per l'**ottenimento di un permesso di soggiorno temporaneo a favore dello straniero irregolarmente soggiornante**, che si attiverà su istanza dello straniero stesso.

b) evitare, in tali ambiti, fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da Covid19.

Quali sono le attività lavorative prese in esame dalla normativa?

(comma 3)

I settori lavorativi cui fa esclusivo riferimento la norma sono:

- l'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- l'assistenza alla persona;
- lavoro domestico.

Chi coinvolge?

(commi 1 e 2)

La procedura per l'emersione del lavoro irregolare è volta a regolarizzare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, quindi riguarda sia lavoratori, italiani e stranieri, che i datori di lavoro che li hanno impiegati irregolarmente.

La procedura per la conclusione di un contratto di lavoro subordinato riguarda sia i lavoratori stranieri che i datori di lavoro.

La procedura per l'ottenimento del permesso di soggiorno temporaneo è rivolta agli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno.

Chi può presentare istanza per favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolare o per stipulare contratti di lavoro subordinato?

(comma 1)

I datori di lavoro

- italiani;
- cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
- stranieri in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

A che scopo?

(comma 1)

- dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini stranieri o italiani

e/o

- concludere un contratto di lavoro subordinato con i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, in uno dei settori indicati.

Cosa si deve presentare insieme all'istanza per emersione di un rapporto di lavoro?

(comma 4)

Nell'istanza deve essere indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Quali requisiti relativi al lavoratore straniero devono sussistere nelle procedure volte a favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolare e/o a stipulare contratti di lavoro subordinato?

(comma 1)

I cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.

Chi può presentare istanza per un permesso di soggiorno temporaneo?

(comma 2)

Il cittadino straniero con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno.

Quali requisiti relativi al lavoratore straniero devono sussistere nelle procedure volte all'ottenimento di un permesso di soggiorno temporaneo?

(comma 2)

I cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020 senza che se ne siano allontanati alla stessa data, e devono aver svolto attività di lavoro prima della data del 31 ottobre 2019, nei settori indicati.

In cosa consiste il permesso di soggiorno temporaneo?

(commi 2 e 16)

Si tratta di un permesso ha validità di 6 mesi.

Il permesso consente al cittadino straniero di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato, fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Con tale permesso è consentito al cittadino straniero di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività previsti.

Con tale permesso è consentito al cittadino straniero di iscriversi al registro di cui all'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (immediata disponibilità al lavoro).

Il cittadino straniero può presentare eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro: se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, questi esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa nei settori definiti, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Cosa si deve presentare insieme all'istanza di permesso di soggiorno temporaneo?

(comma 16)

Il richiedente dovrà presentare documentazione, individuata dal decreto interministeriale (di cui al comma 5), idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori individuati e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta.

Quali i costi per la regolarizzazione e per l'ottenimento del permesso di soggiorno?

(comma 7)

Le istanze sono presentate previo pagamento di un contributo da erogare per ciascun lavoratore per la regolarizzazione dei contratti irregolari, è pari a 500 euro per ciascun lavoratore, a carico del datore.

A questi dovrà essere aggiunto un contributo forfetario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con un successivo decreto del ministro del Lavoro di concerto con il ministro dell'Economia, il ministro dell'interno e il ministro dell'Agricoltura.

Per l'ottenimento del permesso di soggiorno temporaneo il costo sarà pari a 130 euro, al netto dei costi pari a 30 euro per il costo della trasmissione, a carico del lavoratore.

Quando possono essere presentate le istanze?

(comma 5)

Sia le istanze per la regolarizzazione e/o conclusione di rapporti di lavoro che quelle per l'ottenimento del permesso di soggiorno temporaneo devono essere presentate dal 1 giugno al 15 luglio 2020.

Con quali modalità devono essere presentate le istanze?

(comma 5)

Con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Le istanze dovranno essere presentate presso:

- a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per la regolarizzazione di lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
- b) lo sportello unico per l'immigrazione, per la regolarizzazione di lavoratori stranieri (procedura di cui al comma 1);
- c) la Questura, per il rilascio dei permessi di soggiorno (procedura di cui al comma 2).

Cosa succede se nel corso della procedura il rapporto di lavoro cessa?

(comma 4)

Sia nel caso di richieste di regolarizzazione e/o conclusione di contratto di lavoro che di domande di permesso di soggiorno, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di svolgere ulteriore attività lavorativa (permesso attesa occupazione).

Cause di inammissibilità delle istanze - Cause riferite al datore di lavoro (commi 8 e 9)

Le richieste di regolarizzazione e/o conclusione di contratto di lavoro e le domande di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in motivi di lavoro saranno inammissibili se il datore di lavoro negli ultimi cinque anni sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per:

- favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- aver occupato alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

Le istanze saranno inammissibili anche in caso di mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

Ipotesi di non ammissione dei cittadini stranieri alle procedure (comma 10)

Non sono ammessi alle procedure in esame i cittadini stranieri:

- nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione
- che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale (arresto obbligatorio in flagranza di reato) o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

Procedimenti penali e amministrativi in corso (commi 11, 12, 13 e 14)

Dalla data di entrata in vigore del decreto fino alla conclusione dei procedimenti di regolarizzazione e/o conclusione di un contratto di lavoro e di ottenimento delle domande di permesso di soggiorno, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

- per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
- per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

La sospensione cessa se non viene presentata istanza o se questa è rigettata o archiviata.

Nei casi di regolarizzazioni e/o conclusione di un contratto di lavoro, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione e il

rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi, relativi alle violazioni:

- di impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
- di ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di favoreggiamento dell'ingresso di immigrazione clandestina.

Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo.

Non saranno sospesi i procedimenti penali nei confronti del datore di lavoro che riguardano favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione o di minori, e l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Ulteriori previsioni penali

(comma 14)

Nel caso di utilizzazione lavorativa irregolare di coloro i quali fanno istanza di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo le sanzioni previste in materia di lavoro e legislazione sociale e le sanzioni previste per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro sono raddoppiate. La pena è aumentata sino ad un terzo nei confronti di chi recluta stranieri che hanno presentato istanza di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo allo scopo di destinarla in condizioni di sfruttamento, così come dispone l'art. 603 bis cp.

Espulsione dello straniero

(comma 17)

Nella fase di definizione del procedimento, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti nell'ipotesi di inammissibilità relative ai lavoratori stranieri.

Quali le previsioni per evitare il diffondersi del contagio da Covid19?

(comma 20)

Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato.

Tale azione, insieme ad altre, dovrebbe essere concertata nell'ambito dei lavori del "Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura" (di cui all'art. 25-quater del dl n. 119/2018), di cui ANCI è componente.

Considerazioni ANCI e impatto sui Comuni

Impatto concreto

Il provvedimento di emersione e regolarizzazione del lavoro sommerso riveste fondamentale importanza, intendendo favorire l'instaurarsi di condizioni di lavoro dignitose e legali, nonché di sicurezza per tutti i cittadini, incidendo positivamente sul tasso di giustizia e coesione sociale sui territori.

La complessità della procedura, che sostanzialmente si articola con i medesimi meccanismi già previsti nel 2009 e nel 2012 rischia tuttavia di limitarne la portata concreta, a maggior ragione a fronte di un contesto di fruibilità dei numerosi uffici pubblici coinvolti nella procedura, resa particolarmente complicata dall'emergenza sanitaria.

Di seguito alcune criticità che, anche alla luce dell'esperienza fatta nelle ultime esperienze di emersione (2009 e 2012), è possibile prevedere:

- la procedura appare molto complessa e articolata, da realizzarsi attraverso il coordinamento di numerosi soggetti amministrativi in un tempo tecnico ristretto che dovrebbe essere improntato, invece, alla massima celerità sin dall'entrata in vigore del decreto. Se è pur vero che il lavoratore può essere regolarmente impiegato fin dalla presentazione dell'istanza tuttavia, poiché l'estinzione dei reati connessi all'impiego di manodopera in nero avviene a procedimento concluso, l'allungamento dei tempi e farraginosità delle procedure può rappresentare un indubbio deterrente all'adesione da parte dei datori di lavoro.

- vi è una particolare complessità nell'allegazione degli elementi di prova rispetto ai requisiti della presenza continuativa sul territorio nazionale del cittadino straniero alla data dell'8 marzo 2020 e dell'aver esercitato attività lavorativa nei settori individuati e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro.

- il rischio di condotte illecite e business di varia natura, che crescono in maniera direttamente proporzionale alla complessità delle procedure, che andranno a ricadere inevitabilmente sui soggetti più fragili: si pensi, ad esempio, al rischio più che concreto, accaduto molto spesso in passato, che sia il beneficiario dell'emersione ad accollarsi l'onere del contributo forfetario di 500 euro. In passato gli illeciti si sono presentati in molteplici forme (dai datori di lavoro fasulli, ai fornitori di false "prove di presenza", fino alle tante finte agenzie che promettevano di aiutare nella complicate pratiche)¹, ed ora, come in passato, non sono stati previsti meccanismi di tutela per gli eventuali truffati.

Si tratta di aspetti che potrebbero portare datori di lavoro e lavoratori stranieri a desistere dal procedere alla regolarizzazione, se non con il solo scopo per i migranti irregolari di ottenere un permesso di soggiorno.

Impatto sugli uffici comunali

Sebbene la procedura non preveda passaggi in cui gli uffici comunali sono formalmente coinvolti, i Comuni sentiti da ANCI negli ultimi giorni ci informano che già nei giorni

¹ Un giro d'affari di almeno 53 milioni di euro secondo un'indagine svolta nel 2009 dall'associazione Naga.

successivi alla diffusione notizia di avvenuto accordo sulla regolarizzazione il numero di chiamate agli sportelli comunali è stato molto più elevato del solito. Dato il tempo ristretto per la presentazione delle domande, è prevedibile che le richieste saranno numerose e si concentreranno in pochi giorni.

Poiché è interesse dei Comuni stessi che il numero di persone regolarizzate sia il più elevato possibile, l'esperienza delle passate procedure insegna che sono numerose le amministrazioni comunali che si sono fatte parte attiva per garantire servizi a supporto dei potenziali beneficiari per far andare a buon fine la procedura.

Tuttavia, la cronica carenza di personale nei Comuni, aggravatasi negli anni, a cui si aggiungono le difficoltà di organizzare attività di sportello in presenza a causa della pandemia, rendono questa prospettiva meno percorribile che nel passato.

Ruolo del Sistema Siproimi

Sono ancora accolti ad oggi, nel Siproimi, numerosi richiedenti asilo, anche ricorrenti, per i quali la procedura di regolarizzazione può rappresentare un'opportunità per stabilizzare la propria posizione amministrativa.

Il sistema di accoglienza Siproimi, con i Comuni e le realtà del Terzo settore che gestiscono i progetti, conta su equipe multidisciplinari qualificati, comprensivi di assistenza legale, che potranno sicuramente svolgere un ruolo attivo nel supporto ai migranti interessati dalle procedure in questione.